



Circolare n. 1 del 9 marzo 2011

OGGETTO: Sospensione dalla maggiorazione dell'aliquota Irap per l'incremento occupazionale. Art. 1, comma 4, lett. e-quater), comma 5 ter, della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35.

La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine alla portata ed all'ambito applicativo della normativa regionale indicata in oggetto.

1. Premessa

Con l'articolo 49 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (legge finanziaria regionale per il 2010), sono state apportate rilevanti modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 35/2001 in materia di imposta regionale sulle attività produttive. Al comma 4 del citato art. 1 è stata aggiunta la lettera e-quater) che prevede la sospensione dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP (attualmente elevata al 4,73 per cento), trovando così applicazione l'aliquota del 3,9 per cento di cui all'art. 16, comma 1, del D.lgs. 446/1997, per determinati soggetti che incrementano la base occupazionale secondo le condizioni poste dalla norma regionale in esame. Allo stesso art. 1 è stato inoltre inserito il comma 5 ter che detta una serie di cause ostative e ulteriori condizioni per poter usufruire del beneficio relativo all'incremento occupazionale di cui al suddetto comma 4, lettera e-quater).

2. Soggetti beneficiari

I potenziali beneficiari della sospensione dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP (in seguito indicata con "SM") sono i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 sull'Irap, rientrano tra i soggetti passivi di cui alle lettere da a) a c), con esclusione dei soggetti di cui allo stesso articolo 3, comma 1, alle lettere d), e) ed e-bis); trattasi, pertanto, dei seguenti soggetti:

a) le società e gli enti di cui all'articolo 87 (ora art. 73), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 (ora art. 55) del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;

Le esclusioni riguardano principalmente, come sopra indicato, i produttori agricoli, gli enti non commerciali e le amministrazioni pubbliche.

3. Attività ammesse

I soggetti cui è rivolta la SM devono inoltre essere operanti nelle Marche, in una delle attività economiche individuate nei codici appartenenti alle seguenti sezioni della classificazione Ateco 2007:

- C - Attività manifatturiere;
- F - Costruzioni;
- G- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli.

4. Condizioni

I soggetti interessati devono aver realizzato, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, nel territorio regionale un valore della produzione netta ai fini Irap non superiore a 5 milioni di euro.

Possono accedere alla SM i suddetti soggetti che, in via preliminare, abbiano incrementato la base occupazionale attraverso nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 (anno d'imposta 2010), rispetto alla media del numero dei lavoratori assunti con lo stesso contratto nel periodo di imposta precedente (anno d'imposta 2009).

La sussistenza dell'incremento occupazionale, dato dalla differenza positiva tra la consistenza di fine periodo di imposta e la media occupazionale del periodo precedente, è la condizione necessaria per aver diritto ad accedere alla SM.

Inoltre la SM spetta, in funzione del numero minimo dei neo assunti nel corso del periodo di imposta e secondo le classi di valore della produzione netta realizzate, fino alla concorrenza dei 5 milioni di euro, qualora siano rispettate le seguenti misure:

Numero neo assunti	Classi valore della produzione netta
Min. 1	fino a 500.000
Min. 2	oltre 500.000 e fino a 1.500.000
Min. 3	oltre 1.500.000 e fino a 3.000.000
Min. 4	oltre 3.000.000 e fino a 5.000.000

5. Calcolo dell'incremento occupazionale

Il calcolo dell'incremento occupazionale o della media dei lavoratori occupati è quello che è stato utilizzato fino all'anno di imposta 2008 ai fini della deduzione dalla base imponibile Irap per l'incremento occupazionale di cui al comma 4 quater dell'articolo 11 del D.lgs. n. 446 del 1997.

Pertanto, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, occorre prendere in considerazione la consistenza dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza alla fine del periodo di imposta (al 31 dicembre 2010, per i soggetti

con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) e confrontarla con il corrispondente valore medio del precedente periodo di imposta (al 31 dicembre 2009).

Esempio di calcolo: per un contribuente, avente i requisiti previsti dalla norma regionale, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare e con valore della produzione netta Irap fino a 500.000,00 euro.

Anno d'imposta 2009

Dipendente assunto a tempo indeterminato	Data assunzione (*)	Data cessazione	Giorni lavoro	Giorni lav/365
A	01/01/2009		365	1
B	01/01/2009		365	1
C	01/01/2009	30/06/2009	181	0,50
D	01/06/2009		214	0,59
Media				3,09

(*) Per i dipendenti assunti prima dell'anno la data di assunzione parte dal 1 gennaio dell'anno stesso

Per i dipendenti assunti con contratto part-time, la media occupazionale è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo sopra riportato per il seguente valore:

(ore lavorative previste nel contratto di lavoro part-time/ore previste dal contratto a tempo pieno di riferimento)

Media periodo precedente 2009	3,09
Consistenza al 31/12/2009	3
<i>Numero dipendenti assunti nel 2010</i>	1
Consistenza al 31/12/2010	4
Incremento occupazionale	0,91

Nell'esempio la sussistenza dell'incremento (pari a 0,91) consentirà di fruire della SM, avendo, peraltro, rispettato la condizione minima necessaria di lavoratori dipendenti neoassunti nel 2010 (pari a 1).

E' importante evidenziare che ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale rilevano le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 della L.R. 35/2001 al comma 4 lettera e quater).

6. Cause ostative e altre condizioni

Il comma 5 ter dell'articolo 1 della L.R. 35/2001 individua una serie di cause ostative e le ulteriori condizioni necessarie per la fruizione della SM.

In particolare, il beneficio non spetta:

a) nel caso in cui nel periodo di imposta di riferimento (in corso al 31/12/2010) il numero dei lavoratori dipendenti risulti inferiore o pari a quelli mediamente occupati nel periodo di imposta in corso al 31/12/2009. In sintesi, il soggetto non può fruire della SM qualora dal calcolo del livello occupazionale il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, alla fine del periodo di

imposta risulti pari o inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di imposta precedente;

b) nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro del/i neo assunto/i nello stesso periodo di imposta, in funzione dei presupposti necessari per il diritto al beneficio, come individuati dalla norma regionale.

Le ulteriori condizioni per la spettanza del beneficio sono:

a) la necessità che il posto di lavoro creato venga conservato per almeno due anni od almeno per un anno in caso di soggetti con valore della produzione netta realizzata fino a 500.000,00 euro. Tale valore si ritiene debba anch'esso essere inteso con riferimento alle condizioni necessarie per la fruizione della SM: ne deriva che se vengono creati più posti di lavoro tali condizioni sono rispettate purchè, a partire dalla data di assunzione, il numero minimo degli stessi neo assunti previsto dalla norma regionale sia mantenuto per almeno due anni ovvero almeno per un anno (se il v.p.n. è fino a 500.000,00 euro).

b) l'osservanza delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente in materia, con riferimento in particolare all'insieme delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) il rispetto delle norme che disciplinano il diritto del lavoro ai disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Con riferimento alle ultime due condizioni suddette, resta inteso che il beneficio fiscale non è fruibile nel caso in cui il contribuente sia incorso nel periodo di imposta 2010 in una delle violazioni afferenti le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori o riguardanti gli obblighi normativi in materia di diritto al lavoro dei disabili.

Lo stesso comma 5 ter, attesa la finalità regionale del beneficio, prevede inoltre che, ai fini della spettanza del beneficio, rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano.

Infine, come stabilito dall'ultimo periodo del citato comma 5 ter, l'incremento occupazionale deve essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali, rilevate negli stabilimenti allocati nel territorio regionale, verificatesi in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o facendi capo anche per interposta persona allo stesso soggetto.

Dato che tale disposizione fa riferimento anche alle società facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, occorre tener conto anche delle diminuzioni occupazionali avvenute, ad esempio, in società controllate dalla stessa società che, a sua volta, controlla l'impresa che intende beneficiare della SM in argomento.

L'inosservanza delle previsioni normative, qualora dai controlli si ravvisi un'indebita fruizione del beneficio, comporta il recupero della minore imposta versata in dipendenza del beneficio, con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

7. Durata

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 49 della legge regionale n. 31/2009, le disposizioni in parola introdotte con il medesimo articolo, trovano applicazione per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Tale sospensione dalla maggiorazione dell'aliquota Irap, pertanto, spetta per il solo periodo di imposta sopraindicato in cui si realizzano le condizioni previste dalla norma regionale.

Ad esempio, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare il beneficio compete per il periodo di imposta che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

8. Aspetti procedurali (abrogazione)

Per quanto riguarda la procedura da seguire da parte dei soggetti che accedono alla sospensione dalla maggiorazione in commento ed alle riduzioni dell'aliquota Irap indicate dalla norma regionale, il comma 3, dell'articolo 49, della legge regionale n. 31/2009 prevedeva "l'invio alla Regione di una comunicazione dei dati rilevanti...": si evidenzia che, nelle more dell'adozione del provvedimento da parte della Giunta regionale, l'articolo 34, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (legge finanziaria 2011) ha abrogato tale disposizione.

Pertanto, i soggetti interessati possono continuare a usufruire delle sospensioni dalla maggiorazione e delle riduzioni dell'aliquota Irap previste dalla vigente normativa regionale senza dover presentare alla Regione la comunicazione di cui sopra.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Rolando Burattini)